



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 85 del 22/12/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO PREVISTO DAL P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 11 COMMI 5 DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 18/2019 – I.E.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:37 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza della **DOTT.SSA ELEONORA GONNELLA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALESTRA MICHELA	SI	NO
GONNELLA ELEONORA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	NO	SI
SCUPOLA DENISE	SI	NO
BIANCHI FEDERICA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
AGGUGINI MAURO	SI	NO
SCIFO BARBARA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	NO	SI
TURCONI VITTORIO	SI	NO
SELMI STEFANIA	SI	NO
DAL BOSCO ANDREA	SI	NO
ZAFFARONI EZIO	NO	SI
PIVA MICHAELA	SI	NO

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3

Sono, altresì, presenti gli Assessori: NUVOLI LUCA, IOLI ENRICO GASTONE, AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO, CEREÀ VERONICA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Presidente propone l'inversione dei punti all'ordine del giorno e comunica che verranno anticipati gli argomenti di cui ai punti 5) e 6) dell'ordine del giorno medesimo, trattando temi in materia urbanistica per i quali è stata invitata a partecipare l'Arch. Grassi; successivamente si riprenderà il previsto ordine dei lavori.

IL PRESIDENTE

All'avvio del punto all'ordine del giorno, prende atto che risultano presenti in audio-videoconferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Presidente del Consiglio comunale medesimo, il Sindaco, l'Assessore Nuvoli Luca ed il Segretario Generale nonché in audio-videoconferenza ma trovandosi in luogo diverso dalla Sede istituzionale i Consiglieri:

TONIOLO PAOLA - PANDOLFI PAOLA - BURONI EDOARDO - SCUPOLA DENISE - BIANCHI FEDERICA - PIOVESAN UMBERTO - AGGUGINI MAURO - SCIFO BARBARA - TURCONI VITTORIO - SELMI STEFANIA - DAL BOSCO ANDREA - PIVA MICHAELA

e gli Assessori:

IOLI ENRICO GASTONE – AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO – CEREVA VERONICA – TELLINI ROBERTA PINUCCIA.

Introduce l'argomento posto originariamente al punto 5 dell'ordine del giorno ed avente ad oggetto: *“INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALL’INCREMENTO DELL’INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO PREVISTO DAL P.G.T. AI SENSI DELL’ART. 11 COMMI 5 DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 18/2019 – I.E.”* e passa la parola all'Assessore Ioli, per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Alle ore 21:31 viene accertato il collegamento audio-video riguardante anche il Consigliere Castelli.

Consiglieri presenti: n. 15

Successivamente, si apre la discussione durante la quale intervengono il Sindaco, il Consigliere Pandolfi e l'Arch. Grassi.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18, dell’art. 2 delle *“Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.”* nonché dell'art. 5 del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale del 25/09/2020 avente ad oggetto: *“Revoca delle disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il*

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 85 del 22/12/2020

funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.”

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 121 del 14/12/2020 avente ad oggetto: *“INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO PREVISTO DAL P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 11 COMMI 5 DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 18/2019 – I.E.”*

Dato atto che la presente deliberazione, in via convenzionale, si intende assunta presso la Sede comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, delle *“Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.”*

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Turconi, Selmi e Dal Bosco), essendo presenti n. 15 Consiglieri, resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Generale

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Turconi, Selmi e Dal Bosco), essendo presenti n. 15 Consiglieri, resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Generale

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di individuare aree o singoli immobili di esclusione dall'applicazione dei criteri di accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del P.G.T., ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020 entrata in vigore il 14.11.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Eleonora Gonnella
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Pepe
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 14/12/2020 avente per oggetto:

**INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI DI ESCLUSIONE
DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALL'INCREMENTO
DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO PREVISTO DAL P.G.T. AI SENSI
DELL'ART. 11 COMMI 5 DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N.
18/2019 – I.E.**

Proponente: IOLI ENRICO GASTONE - ASSESSORE

**Proposta al
Consiglio Comunale**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO PREVISTO DAL P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 11 COMMI 5 DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 18/2019 – I.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA-S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 18 del 26.11.2019, con oggetto *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"*, successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Supplemento – n. 48 del 29.11.2019 e divenuta efficace il 14.12.2019;
- l'art. 3, comma 1, lettera p) della medesima legge, ha aggiunto all'art. 11 della L.R. n. 12/2005 i commi dal 5 al 5-septies i quali introducono e disciplinano l'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. fino al 20% per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove si perseguano una o più delle seguenti finalità:
 - *realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16*
 - *aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;*
 - *demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;*
 - *rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;*
 - *riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;*
 - *demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;*
 - *realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;*
 - *conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;*
 - *bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, comma 2, della l.r. 26/2003, nel*

caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;

- *interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;*
- *applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;*
- *eliminazione delle barriere architettoniche.*
- il comma 5 definisce gli adempimenti regionali e comunali per l'applicazione di tali incrementi e in particolare:
 - *dispone che la Giunta Regionale definisca i criteri per l'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. fino al 20%, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 18/2019;*
 - *tale deliberazione di Giunta Regionale “attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento”, con motivata Deliberazione di Consiglio Comunale;*

VISTI:

- *l'art. 1 della L.R. n. 4 “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ” del 31.03.2020, che ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per l'anno 2020 come segue “i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre”;*
- *l'art. 28, comma 3 della Legge Regionale n. 18 "Assestamento al Bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali" del 07.08.2020 che ha ulteriormente sospeso per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia l'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale sopracitata, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione;*

PRESO ATTO che:

- *con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3508 del 05.08.2020, sono stati approvati i criteri e le finalità nonché le relative percentuali minime di incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. fino al 20%;*
- *tale Deliberazione è stata pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria – n. 34 del 17.08.2020 ed è entrata in vigore il 14.11.2020;*
- *deliberazione precisa che le percentuali di incremento definite nell'allegato A “Tabella finalità/criterio per l'incremento di edificabilità previsto dall'art. 11 comma 5” sono percentuali minime di incremento che “potranno essere modificate solo in aumento, fino ad un ulteriore 5%, in coerenza con l'applicazione del criterio di modulabilità previsto dalla legge e fatto salvo, nel caso vengano perseguite più finalità, il limite complessivo del 20%.*
È quindi facoltà del Comune modulare le percentuali riferite a ogni finalità, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in base alla peculiarità del proprio territorio e delle specifiche strategie di governo ad esse sottese”;

VISTI i seguenti commi dell'art. 11 della L.R. n. 12/2005:

- il comma 5-ter il quale definisce:
 - che *“Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari”*;
 - la facoltà per i comuni di *“escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica”*;
- il comma 5-quater il quale definisce l'ulteriore facoltà per i comuni di *“escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana”*, sempre mediante Deliberazione motivata del Consiglio Comunale;
- il comma 5-quinquies il quale definisce l'esclusione dell'applicazione del comma 5 per *“gli interventi riguardanti le grandi strutture di vendita”*;

PRESO ATTO che l'art. 9, comma 6 della L.R. n. 18/2019 definisce che *“I comuni entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Direzione generale regionale competente le deliberazioni di cui all'articolo 11, commi 5 ter e 5 quater, della l.r. 12/2005”*;

RICORDATO inoltre che:

- l'Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.6.2014 ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), divenuto vigente con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 35 del 27.08.2014, in cui sono stati analizzati gli aspetti paesaggistici del territorio comunale poi normati dallo stesso P.G.T.;
- tra gli obiettivi e gli adempimenti dell'Amministrazione Comunale dei prossimi anni vi è la revisione e l'aggiornamento di alcuni strumenti comunali citati; in particolare il procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e degli atti di variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 8.10.2020 e la successiva pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento in data 28.10.2020 (prot. n. 24810) con la definizione del termine utile (28.10.2020 – 26.1.2021) per la presentazione di eventuali suggerimenti e proposte da parte della cittadinanza;

CONSIDERATA inoltre la sensibilità espressa nel corso degli anni da parte dell'Amministrazione comunale verso gli aspetti paesaggistici ambientali caratteristici del territorio aresino;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10.12.2020 relativamente alla *“Proposta di sottoporre al Consiglio Comunale l'individuazione aree o singoli immobili di esclusione dall'applicazione dei criteri di accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005 in attuazione alla L.R. n. 18/2019 – I.E”*;

VISTA l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 9.12.2020 prot. n. 28624, nella quale vengono posti in evidenza gli aspetti connessi all'applicazione della citata legge regionale sul territorio

comunale, evidenziando i seguenti aspetti paesaggistici di cui lo stesso territorio è caratterizzato:

- una porzione di Arese ricade all'interno della perimetrazione del Parco Regionale delle Groane, il cui Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con D.G. Regione Lombardia n IX/3814 del 25 luglio 2012;
- una parte del territorio è inserita nella Rete Ecologica Comunale (REC), così come individuata nel vigente P.G.T. e sulla scorta della Rete Ecologica Regionale (RER) e di quella provinciale (REP);
- la presenza di ambiti di compensazione ambientale – Ca individuati nel P.G.T. come aree assoggettate a inedificabilità assoluta, destinandole alla realizzazione di verde pubblico e interventi di rimboschimento e rinaturalizzazione al fine di creare corridoi verdi e connessioni ambientali all'interno del territorio comunale;
- alcune zone sono assoggettate ai vincoli di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42 del 22.1.2004, in particolare quelle incluse nel Parco delle Groane (art 142, comma 1, lettera f), quelle poste lungo il torrente Lura e il torrente Guisa (art 142, comma 1, lettera c) e le aree boscate (art. 142, comma 1, lettera g);
- la presenza di ambiti con classi di sensibilità paesaggistica molto elevata ed elevata individuati nell'elaborato cartografico *“DdP.5B – Sensibilità paesaggistica”* del vigente Documento di Piano (DdP) del P.G.T.;
- l'individuazione di ambiti in cui non è consentito il recupero abitativo dei sottotetti esistenti disciplinati dall'art. 52 della NTA, in applicazione del Titolo IV, Capo I della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- la presenza di Nuclei di Antica Formazione disciplinati dall'art. 30 delle NTA del PdR e dal Piano del Colore e delle Soluzioni Architettoniche approvato con deliberazione del C.C. n. 55/2003;
- l'identificazione di immobili ubicati all'interno dei Nuclei di Antica Formazione individuati come *“Beni meritevoli di salvaguardia e conservazione edilizio-architettonica”*, disciplinati dall'art. 31 delle NTA del PdR;
- dalla presenza dell'area, nel quale è inserita la grande struttura di vendita, definita dal P.G.T. come Ambito di Trasformazione Extraurbana (ATE) *“Accordo di Programma per la ripermetrazione, riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area ex Fiat Alfa Romeo”* e pertanto disciplinato da specifiche normative;

e, in conclusione, si propone:

1. di escludere dall'applicazione individuare dei criteri di accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del P.G.T., ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020, le aree e i singoli immobili individuati in *“Aree o singoli immobili di esclusione dall'applicazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005, introdotto dalla L.R. n. 18/2019”*;
2. di approvare i criteri per l'applicabilità definiti nei *“Criteri per l'applicabilità dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 12/2005”*;

PRESO ATTO che, in merito alle proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 9.12.2020:

- a) la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 14.12.2020 si è espressa favorevolmente, come da verbale n. 05 agli atti d'ufficio;
- b) nella seduta del 14.12.2020 la Commissione Urbanistica si è espressa favorevolmente, come da verbale agli atti d'ufficio;

RICORDATO che con nota in data 13.12.2020 (prot. n. 28935) si è ritenuto di richiedere il contributo del Parco delle Groane in merito alla proposta in esame, ancorché non previsto dalla normativa regionale;

PRESO ATTO che il Parco non ha dato riscontro alla richiesta del Comune;

RITENUTO necessario procedere nella definizione della tematica in trattazione in considerazione che ad oggi risultano applicabili in modo diffuso sul territorio i criteri definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020, riservandosi di integrare, se necessario, il presente atto qualora pervengano successivamente suggerimenti da parte del Parco che rendano necessario un riesame della proposta ora in approvazione, fermo restando il rispetto della procedura prevista dalla legge;

RITENUTO di condividere le considerazioni ed argomentazioni e, conseguentemente, di recepire le proposte formulate dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 9.12.2020 prot. n. 28624, e pertanto di:

- escludere dall'applicazione individuare dei criteri di accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del P.G.T., ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020, le aree e i singoli immobili individuati in *“Aree o singoli immobili di esclusione dall'applicazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005, introdotto dalla L.R. n. 18/2019”*;
- approvare i criteri per l'applicabilità definiti nei *“Criteri per l'applicabilità dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 12/2005”*;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica strategica – S.I.T. e Patrimonio Immobiliare in data 9.12.2020 prot. n. 28624 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) di approvare l'allegata tavola *“Aree o singoli immobili di esclusione dall'applicazione dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005, introdotto dalla L.R. n. 18/2019”* (Allegato 2) dove sono individuati gli ambiti di esclusione dall'applicazione dei criteri di accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del P.G.T., ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 4) di approvare gli allegati “*Criteri per l’applicabilità dell’art. 11, comma 5 della L.R. n. 12/2005*” (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 5) di incaricare il Settore Programmazione Pianificazione Verifica Strategica S.I.T. e Patrimonio Immobiliare per l'espletamento delle procedure di trasmissione in Regione Lombardia della presente deliberazione per il monitoraggio dell’applicazione della norma sul territorio regionale;
- 6) di riservarsi di riesaminare quanto sopra deliberato qualora pervengano, successivamente alla data della presente deliberazione, suggerimenti da parte del Parco delle Groane volti a rivalutare alcuni elementi del presente dispositivo;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA-S.I.T. E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

stante la necessità di individuare aree o singoli immobili di esclusione dall’applicazione dei criteri di accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del P.G.T., ai sensi dell'art. 11 commi 5 della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 18/2019, definiti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. XI/3508/2020 entrata in vigore il 14.11.2020

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.